



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

# COMUNICATO UFFICIALE N° 105 DEL 12 FEBBRAIO 2014

## 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 10 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.56 della Società A.C.D. CITTA' AMANTEA 1927**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (squalifica del calciatore PERCIVALLE Francesco fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore CARINO Francesco per QUATTRO gare effettive).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

premesso che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara il calciatore Corino Francesco gli lanciava contro la bandierina del calcio d'angolo, prontamente schivata, e pronunciava nei suoi confronti frasi offensive; che il calciatore Percivalle Francesco, dopo essersi tolto la maglia di giuoco per non farsi riconoscere, si avvicinava al direttore di gara cercando di colpirlo non riuscendovi per l'intervento del proprio capitano; che le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

### **RECLAMO n.57 del Sig. CARATTOZZOLO Mario (tesserato Società A.S.D. Real)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 94 del 23.1.2014 ( squalifica fino al 31 MARZO 2015).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, peraltro confermati dallo stesso reclamante; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce al 31 DICEMBRE 2014 la squalifica inflitta al calciatore CARATTOZZOLO Mario e dispone restituire la tassa reclamo.

**RECLAMO n.58 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore IENUSO Antonino fino al 23/4/2014).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentate della Società reclamante;  
premesse che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati;  
rilevato che il rapporto arbitrale è assistito da presunzione di verità;  
ritenuto che il sig. Ienuso Antonino si è reso responsabile di atto di protesta violenta nei confronti del direttore di gara;  
ritenuto che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO

Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE

Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA DEL 12 FEBBRAIO 2014

---